

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - SEDE DI ROMA

RICORSO

Nell'interesse del dott. **Gangarossa Antonino** (C.F. GNGNNN89R22A089G), nato il 22.10.1989, ad Agrigento (AG), e ivi residente in via Empedocle, n. 111, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S; fax n. 0917722955; pec: francescoleone@pec.it), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D; fax: 0917722955; pec: simona.fell@pec.it), giusta procura rilasciata su foglio separato, ma materialmente congiunto al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi, sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3,

CONTRO

- il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro e legale rappresentante p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato;
- l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA** (C.F. 80018500829), in persona del Dirigente e legale rappresentante p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato;

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI

- dell'avviso n. 61 del 2 gennaio 2024 con cui l'Amministrazione resistente ha comunicato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del «*Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria di cui all'art.1, commi 329 e seguenti dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234*» e, in particolare, le date dell'espletamento della stessa previste dal 26 gennaio al 9 febbraio 2024;
- dell'avviso pubblicato sul sito web ufficiale dell'U.S.R per la Sicilia con cui la P.A ha comunicato la pubblicazione della prova scritta del concorso de quo, visualizzabile tramite accesso alla propria area riservata della piattaforma "Concorsi e Procedure selettive";

- dell'esito della prova scritta del concorso di cui si tratta sostenuta da parte ricorrente in data 15 dicembre 2023 nella parte in cui è stato attribuito all'odierna ricorrente un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante;
- del punteggio numerico, pari a 68, assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti;
- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de quo, con particolare riferimento al quesito n. 22 redatto dalla Commissione Nazionale di cui all'art. 7 del Decreto ministeriale n. 80 del 30 marzo 2022, del correttore e del foglio risposte;
- dei verbali/atti della Commissione Nazionale, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito del questionario di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante;
- verbali di correzione, di estremi non conosciuti, della prova scritta;
- del bando di concorso *de quo*, nella parte in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente;
- ove esistente, dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la successive prove orale, nella parte in cui non include l'odierno ricorrente;
- ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso *de quo*;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

PER L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

volte a disporre la rettifica in aumento del punteggio assegnato all'odierna parte ricorrente nella prova scritta del «Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria di cui all'art.1, commi 329 e seguenti dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 », con riconoscimento del punteggio legittimamente spettante e/o l'adozione di ogni altra misura

idonea a consentirle l'inclusione nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, attualmente in corso di svolgimento per la Regione Siciliana, e la previsione di una prova concorsuale suppletiva.

E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica in aumento del punteggio conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*, ai fini dell'inclusione di parte ricorrente nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale.

Si premette in

FATTO

1.- Con D.D.G. n. 1330 pubblicato in data 8 agosto 2023, il Ministero dell'istruzione e del Merito ha pubblicato il bando di «*Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria di cui all'art.1, commi 329 e seguenti dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234*». L'odierno ricorrente, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla *lex specialis*, ha regolarmente trasmesso la relativa domanda di partecipazione.

2.- Il Ministero dell'istruzione e del Merito, al fine di selezionare i candidati più meritevoli, aveva previsto lo svolgimento di due prove concorsuali, articolate in una prova scritta ed una orale. Per quanto di interesse, la prova scritta è consistita in un test di cinquanta quesiti a risposta multipla da risolvere nell'arco di cento minuti, così ripartiti:

- quarantacinque quesiti volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato indicate all'Allegato A del bando di concorso;
- cinque quesiti sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;
- cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali;

Ciascun quesito è consistito in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta: conseguentemente, a ciascuna risposta esatta, il Ministero ha attribuito n. 2 punti;

3.– l'odierna parte ricorrente è stata convocata per lo svolgimento della prova scritta in data 15 dicembre 2023, per il cui superamento la *lex specialis* ha richiesto «*il punteggio minimo di 70/100 (settanta/centesimi)*» (cfr. art. 8, comma 6 del bando di concorso). Conclusosi il tempo a disposizione ha appurato di non aver superato la prova in ragione del punteggio conseguito pari a 68/70, inferiore alla soglia di ammissione per l'ammissione alle prove orali individuata dal Bando di concorso.

4. – In seguito all'avviso sul sito istituzionale dell'U.S.R per la Sicilia, la P.A comunicava la pubblicazione della prova scritta visualizzabile piattaforma "Concorsi e Procedure selettive". Parte ricorrente, accedendo alla propria area riservata, appurava che il mancato superamento della prova fosse subordinato dalla presenza, all'interno della stessa, di un quesito errato e/o fuorviante – di cui si discuterà approfonditamente nel prosieguo del presente ricorso.

Successivamente, in data 2 gennaio 2024, l'Amministrazione resistente ha pubblicato l'elenco dei candidati ammessi alla successiva prova orale, prevista da giorno 26 gennaio al 9 febbraio 2024, dalla quale l'odierna parte ricorrente, in ragione del risultato dallo stesso conseguito in sede di prova scritta, è rimasta illegittimamente esclusa.

Ed infatti, se l'Amministrazione resistente avesse somministrato quesiti corretti e univoci, il dott. Gangarossa avrebbe certamente conseguito un punteggio più alto e certamente raggiunto la soglia di sufficienza dei 70/100.

5. - Tutto ciò premesso, dunque, è evidente l'interesse legittimante il presente ricorso: **laddove l'odierna parte ricorrente ottenga la rettifica in aumento del suo punteggio per la prova sostenuta, raggiungerebbe la soglia di idoneità stabilita dalla *lex specialis*, pari a 70/100, e avrebbe dunque diritto ad accedere alla successiva fase concorsuale e alla previsione di una prova orale suppletiva.** Quanto sin qui illustrato dimostra che parte ricorrente ha interesse ad impugnare gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe per il seguente motivo di

DIRITTO

I. ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE DEL QUESITO N. 22 DEL QUESTIONARIO DI PARTE RICORRENTE E DELLA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 34 E 97 COST. – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONevolezza MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO.

Nelle procedure concorsuali, finalizzate per antonomasia alla selezione dei capaci e dei meritevoli, deve essere prima di tutto assicurata la somministrazione di una prova scientificamente attendibile che, ove basata su quesiti a risposta multipla, consenta ai candidati di riconoscere un'unica e inequivocabile soluzione all'interno dell'alveo di risposte fornite.

La formulazione corretta delle domande sottoposte agli aspiranti, unita all'individuazione di una e una sola risposta esatta tra tutte le alternative proposte, costituisce uno specifico onere per l'Amministrazione, ponendosi a garanzia, prioritariamente e irrinunciabilmente, degli articoli 3 e 34 della Carta costituzionale, ossia dell'eguale trattamento di ciascun candidato e del principio meritocratico.

Deve osservarsi, infatti, che i quesiti a scelta multipla richiedono la misurazione di ragionamenti di una certa complessità e, per la stessa ragione, rimandano a diversi possibili percorsi di soluzione.

Tra tutte le alternative proposte è, dunque, necessario che vi sia una e una sola risposta corretta.

Ove il questionario sottoposto in sede concorsuale sia, viceversa, caratterizzato da errori o ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante la selezione è inevitabilmente falsata e dunque illegittima.

Il che è esattamente quanto accaduto nel caso di specie, in cui, una volta ottenuto l'accesso alla propria prova, l'odierna parte ricorrente ha appurato di non essere stata ammessa alla prosecuzione nell'iter concorsuale a causa della presenza di un unico quesito manifestamente erroneo e/o fuorviante.

Il quesito n. 22 è così formulato:

Con il concetto di apprendimento basato su problemi s'intende:

- a) *l'insieme delle modalità di apprendimento che sono fondate sulla risoluzione attiva dei problemi da parte degli studenti;*

- b) *un modello educativo che invita gli alunni a partire dai problemi quotidiani per cercare di risolverli attraverso lo studio e l'approfondimento;*
- c) *un approccio attraverso cui l'insegnante aiuta gli studenti a identificare problemi, porre domande, cercare risposte, riportare risultati e creare un interesse nell'apprendimento;**
- d) *un insieme di tecniche e prassi didattiche che adottano una metodologia basata sul compito di realtà e che invitano gli studenti a identificare possibili soluzioni a problemi quotidiani; X*

Secondo l'Amministrazione resistente la risposta corretta in tale quesito è l'opzione di risposta lett. c) *“un approccio attraverso cui l'insegnante aiuta gli studenti a identificare problemi, porre domande, cercare risposte, riportare risultati e creare un interesse nell'apprendimento”*. L'odierno ricorrente, invece, ha individuato come risposta corretta, tra le quattro opzioni fornite, la lett. d) *“un insieme di tecniche e prassi didattiche che adottano una metodologia basata sul compito di realtà e che invitano gli studenti a identificare possibili soluzioni a problemi quotidiani”*, alla quale l'amministrazione ha attribuito un punteggio pari a 0.

Suddetto quesito nella sua formulazione si presta all'individuazione, tra le quattro opzioni di risposta, di diverse risposte corrette. Nello specifico, tra le opzioni di risposta fornite dall'Amministrazione ministeriale, è possibile individuare come corretta anche la lett. a) *“l'insieme delle modalità di apprendimento che sono fondate sulla risoluzione attiva dei problemi da parte degli studenti”*.

Comprovata conferma della correttezza di ciò si ravvede in quanto l'apprendimento basato sui problemi è incentrato sul ruolo dello studente. Quest'ultimo, in tale particolare approccio pedagogico, è tenuto a rapportarsi in modo attivo alla risoluzione di un dato problema per l'acquisizione di nuove conoscenze. Inoltre, consente agli studenti di attivare forme di pensiero divergente, quali: l'intuizione e l'invenzione situate ai livelli più alti della tassonomia degli obiettivi cognitivi di Bloom. (cfr. <https://scintille.it/cose-il-problem-based-learning-apprendimento-basato-sul-problema/>)

Gli studenti, durante la fase di analisi del problema, vengono suddivisi in gruppi incentivando un processo di **problem-solving** (risoluzione del problema) **collaborativo** tra i pari. La caratteristica distintiva di tale approccio risiede, pertanto, nel proporre una modalità operativa attiva centrata sugli

studenti e sul processo, piuttosto che sul docente e sul prodotto. Infatti, Il ruolo dell'insegnante è quello del "facilitatore" che guida e controlla i progressi del gruppo durante le varie fasi dell'apprendimento. Una volta giunti alla risoluzione del problema posto segue una discussione che coinvolge tutti i singoli gruppi di studio, riassumendo i progressi e i nuovi concetti acquisiti complessivamente durante la risoluzione dei problemi (cfr. <https://projects.unitn.it/formid/it/approfondimenti/pc-pbl/>).

Alla luce di tali considerazioni, si evince che la formulazione del quesito n.17 risulta essere errata e fuorviante comportando l'individuazione nella fattispecie di due risposte corrette e, di conseguenza, l'impossibilità della parte ricorrente di individuare una singola nonché unica risposta corretta.

La giurisprudenza amministrativa, sul punto, è granitica in quanto l'Ecc.mo Consiglio di Stato ha, infatti, ribadito che «ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l'obbligo per l'amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta "indubitabilmente esatta"» (così, da ultimo, Cons. Stato, 1° agosto 2022, n. 6756).

La Commissione nella predisposizione delle prove concorsuali, invero, «non deve tendere "tranelli" e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la "meno errata" o l'"approssimativamente più accettabile", per così dire, anziché quella – l'unica, incontestabilmente – corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto, e inaccettabile, proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo» (Cons. Stato, n. 6756 del 2022, cit.).

Pertanto, per ristabilire la legittimità degli atti impugnati, si rende necessario assegnare alla parte ricorrente ulteriori due punti in ragione all'impossibilità oggettiva dell'atto Gangarossa di individuare una nonché sola risposta corretta tra le quattro opzioni fornite all'interno del quesito predisposto dall'Amministrazione resistente.

L'erronea formulazione del quesito odiernamente censurato (che non avrebbe dovuto presentare alcun margine di ambiguità) ha fortemente pregiudicato il punteggio dell'odierna parte ricorrente e si pone, pertanto, totalmente in contrasto con quanto stabilito dalla normativa nazionale!

Ne consegue che, per ristabilire la legittimità degli atti impugnati, **si rende necessario assegnare alla parte ricorrente ulteriori due punti!**

Tale punteggio maggiore che spetterebbe al dott. Gangarossa per complessivi 70/100 (in forza della rettifica in aumento del punteggio conseguito pari a 68 + 2 punti relativi al quesito contestato n. 22) gli consentirebbe di essere inserito utilmente nella lista dei candidati ammessi alle prove orali.

Diversamente, si determinerebbero effetti certamente distorsivi sia nei confronti del candidato, sia della stessa Amministrazione.

Invero, da una parte, l'Amministrazione, dal canto suo, perderebbe l'opportunità di valutare correttamente e selezionare il candidato più meritevole, depotenziando così la finalità della selezione, e cioè la ricerca dei migliori. Dall'altra parte, il candidato subirebbe incolpevolmente un *modus procedendi* del tutto arbitrario, disperdendo il tempo a sua disposizione per darsi una risposta all'evidente stranezza contenuta nel suo questionario.

Il che non può accettarsi in un concorso pubblico.

La Giurisprudenza è, in tal senso, del tutto conforme e granitica.

Infatti, la giurisprudenza amministrativa in casi relativi a domande fuorvianti e/o errate, anche codesto Ecc.mo TAR ha accolto le doglianze proposte da un ricorrente che censurava l'erroneità di un quesito che non gli aveva consentito di raggiungere la soglia di idoneità, e nel caso specifico *«il Collegio ritiene di aderire alla giurisprudenza secondo la quale, nelle prove concorsuali articolate su quesiti a risposta multipla, come nel caso di specie, se non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, deve comunque prevedersi con certezza una sola risposta univocamente esatta, con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza di soluzione, onde evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della “par condicio” desumibile anche dall'art. 97 Cost., favorendo coloro che non abbiano visto assegnato loro il quesito ambiguo (Consiglio Stato, Sez. V, 17.6.15, n. 3060; TAR Campania - Na, Sez. IV, 5.2.20, n. 560).*

Se vi è ambiguità e incertezza in tal senso, come nel caso di specie, non può che considerarsi corretta anche la risposta fornita dal candidato che sia conforme all'impostazione della domanda.» (TAR Lazio, sez. III, Sent. n. 11820 del 3 novembre 2021).

In questi termini si è espresso anche il Consiglio di Stato, il quale ha accolto le censure di un ricorso innanzi ad esso incardinato per analoghi motivi, constatando e ritenendo che *«...non tanto confutano la correttezza delle valutazioni della preposta commissione di concorso, quanto piuttosto minano l'univocità del quesito e dello stesso contesto tecnico-scientifico di fondo, dal quale sono desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta, a seconda del periodo di riferimento e (in parte) dello scopo del test, non consentendo di qualificare come errata la risposta data dalla appellante al quesito.....(...) con la conseguente spettanza alla stessa, in relazione a tale risposta, di 1 punto e non di 0 punti, che nella univoca erroneità della risposta troverebbero il loro necessario presupposto.»* (Cons. di Stato, Sent. n. 842 del 17 gennaio 2019).

È pacifico che in sede di pubblico concorso, *«l'ambigua ed incompleta formulazione del quesito in parola può aver costituito per il ricorrente un elemento di confusione nella comprensione del testo e quindi della risposta, senza trascurare, poi, che l'ambiguità e la contraddittorietà della formulazione e delle risposte comportano comunque incertezze e perdite di tempo che, in termini concreti, possono finire per inficiare negativamente l'esito finale della prova stessa»*, per poi concludere affermando che *«l'evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta»* (Cons. Stato, VI, sent. n. 2673/2015), *così da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati»* (tra gli altri, T.A.R. Lazio – Roma, sentenza 21 giugno 2021, n. 7346), sicché, come statuito in casi analoghi, *«...il punteggio [deve] incrementarsi alla stregua delle richiamate previsioni del bando (di 0,50 per ciascuna risposta corretta più 0,15, nel caso in cui sia stata detratta la penalizzazione per la risposta reputata errata»* (TAR Campania – Napoli, Sez. Quinta, sentenza n. 3531 del 26 maggio 2021).

In particolare, *«laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta «oggettivamente» esatta, dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempli, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta* (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 5 ottobre 2020, n. 5820).

Tali considerazioni non comportano il superamento dei confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, *«atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, risulta comunque apprezzabile, anche in tale ambito, l'eventuale evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta»* (T.A.R. Lazio – Roma, sentenza 21 giugno 2021, n. 7346; T.A.R. Napoli, (Campania), sez. V, 05 febbraio 2020, n. 560; Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862; negli stessi termini, T.A.R. Milano, sez. III, 04/09/2018, n. 2043).

E invero, *«affinché le domande somministrate possano ritenersi rispondenti al principio generale di ragionevolezza dell'azione amministrativa occorre che le medesime, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. I quesiti devono pertanto essere formulati in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta»* (TAR Campania, Napoli, sez. V, sentenza 17 febbraio 2021, n.1040).

Ciò posto, l'errore commesso da parte resistente rende inevitabilmente illegittima la somministrazione del quesito sopra meglio specificato e, per quanto qui interessa, l'esclusione della parte ricorrente dal novero dei candidati ammessi alla prova orale si palesa del tutto irragionevole considerato che, a causa

della errata formulazione del quesito da parte dell'Amministrazione resistente, la stessa è stata estromessa dalla prosecuzione dell'iter concorsuale.

I.I SULL'INTERESSE DI PARTE RICORRENTE E SULLA PROVA DI RESISTENZA

L'odierna parte ricorrente è, ad oggi, lesa dall'attribuzione, assolutamente irragionevole ed immotivata, di un punteggio errato in esito alla prova scritta, che le è valsa la mancata ammissione alle prove orali. Con specifico riguardo alle contestazioni su esposte, relative ad un quesito inserito nel questionario somministrato all'odierna parte ricorrente e al superamento della prova di resistenza, vale la pena evidenziare che lo stesso ha conseguito un punteggio pari a 68/100 e, qualora ottenesse la rettifica in aumento del punteggio + 2 punti relativo al quesito contestato (nello specifico n. 22), oggetto del presente ricorso, raggiungerebbe la soglia di sufficienza per l'ammissione alla successiva prova concorsuale (pari a 70/100).

L'interesse di parte ricorrente certamente sussiste perché, non avendo risposto alle domande n. 22 secondo quanto erroneamente ritenuto da parte resistente, al dott. Gangarossa basterebbe la rettifica in aumento del punteggio in relazione al quesito contestato per essere ammesso alle prove orali, fissate da avviso dell'Amministrazione resistente per la sessione d'esame prevista da giorno 26 gennaio al 9 febbraio u.s.

Nella ponderazione dei contrapposti interessi, per la stessa Amministrazione resistente appare meno pregiudizievole l'attribuzione al ricorrente del punteggio in questione.

Alla stessa soluzione è approdato di recente il TAR Lazio, con riferimento ad un quesito al quale era impossibile fornire una risposta indubitabilmente corretta (in quel caso, i numeri indicati nelle quattro possibili risposte erano tutti multipli di se stessi e di 1, con la conseguenza che non era possibile individuare una risposta esatta; il quesito avrebbe avuto senso solo se nella domanda fosse stato richiesto quale dei numeri indicati era multiplo "solo" di sé stesso e di 1, ma tale specificazione era assente) concludendo in questi termini: *«il ricorso va quindi accolto, con annullamento delle graduatorie impugnate nella parte in cui non contengono il nominativo dell'attuale ricorrente, dovendo l'amministrazione*

procedere alla loro riformulazione in parte qua, considerando valide la risposta omessa e quella fornita, inizialmente individuata come errata» (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. I, sent.11048/2021).

Si insiste, pertanto, affinché sia accertata e dichiarata l'illegittimità del quesito n. 22 del questionario di parte ricorrente e, in riforma e/o annullamento dello stesso, venga contestualmente accertato, dichiarato e pronunciato il suo diritto al conseguimento di 2 punti ulteriori per ciascuna domanda contestata, con conseguente attribuzione al dott. Gangarossa del punteggio di 70/100.

* * *

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Si confida che i motivi di ricorso dimostrino ampiamente la sussistenza del *fumus boni iuris* del gravame. Ugualmente evidenti sono le ragioni di estrema gravità e urgenza su cui si fonda la richiesta cautelare che possa permettere alla parte ricorrente di essere inserita nella lista dei candidati ammessi alla prova orale attualmente in corso di svolgimento. Prevedendo, pertanto, la concreta possibilità di consentire alla parte ricorrente di partecipare ad una prova suppletiva.

Lo strumento di tutela cautelare, infatti, pare essere l'unico in grado di garantire piena tutela alle ragioni di parte ricorrente, atteso che non è prevista alcuna Camera di consiglio utile prima dell'inizio delle prove.

Ed infatti, nel caso in cui parte ricorrente non dovesse ottenere i richiesti provvedimenti cautelari, la stessa rischia di subire – nelle more dello svolgimento del giudizio di merito – un danno alla carriera di carattere oggettivamente irreparabile, consistente nell'impossibilità di procedere nell'avanzamento dell'iter concorsuale e di sfruttare tutte le *chance* di miglioramento della propria carriera che ciò comporta.

Ed infatti, solo una pronuncia come quella richiesta consentirebbe all'amministrazione di includere l'odierna parte ricorrente nella posizione legittimamente spettante, evitando ulteriori oneri ed aggravii per l'Amministrazione.

Vale la pena evidenziare che non di rado, in presenza di censure concernenti l'errata formulazione dei quesiti, l'Ecc.mo Collegio ha ravvisato, pur «*al sommario esame proprio della presente fase, i presupposti per*

l'accoglimento dell'istanza cautelare, in quanto il quesito contestato, il cui punteggio ha comportato il mancato superamento della prova da parte dei ricorrenti, presenta profili di ambiguità nella formulazione e nella individuazione della risposta esatta» (T.A.R. Lazio – Roma, ord. cau. del 24 aprile 2020, n. 3182; decreto cautelare del 13 luglio 2020, n. 4709).

Ove non accolta la presente istanza cautelare e nel caso in cui non venisse consentito a parte ricorrente di aver rettificato il punteggio conseguito con conseguente ammissione alla partecipazione alla prova orale, la stessa sarebbe, viceversa, ingiustamente ed irreparabilmente pregiudicata.

Diversamente, l'accoglimento della misura cautelare non comporterebbe alcun danno apprezzabile per l'Amministrazione resistente, la quale, anzi, grazie alla misura cautelare, conseguirebbe la possibilità di esaminare la parte ricorrente durante lo svolgimento delle prove ordinarie, senza trovarsi a dovere organizzare prove suppletive *ad hoc*.

La lesione acquisirebbe maggiore pregnanza qualora la ricorrente fosse costretta ad attendere la fissazione dell'udienza di merito. È sin troppo evidente, infatti, che in tale - non auspicata - ipotesi, la procedura sarebbe già giunta alla sua naturale conclusione, con conseguente assegnazione dei candidati vincitori, alla quale seguirà inevitabilmente la stipula dei contratti di lavoro, e il ricorso si profilerebbe, in altri termini, proposto inutilmente.

* * *

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Sebbene la procedura concorsuale di cui trattasi sia giunta solo alla fase di svolgimento della prova scritta e, quindi, non sia stata adottata attualmente alcuna graduatoria e, pertanto, non possano configurarsi nel caso di specie dei soggetti controinteressati a resistere all'odierno atto di ricorso, ove Codesto Ecc.mo TAR adito non dovesse ritenere integro il contraddittorio, si chiede, dunque, di poter essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti. In tal modo, la notificazione per pubblici proclami consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955
www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com
P.IVA06722380828

ISTANZA ISTRUTTORIA

Parte ricorrente, già in sede concorsuale, ha dimostrato di essere meritevole di un punteggio superiore – di due punti – rispetto a quello attribuitole nella prova scritta e, pertanto, merita di essere inserita nella lista dei candidati ammessi alle prove orali.

Tuttavia, qualora Codesto Ecc.mo T.A.R. ritenesse necessario affidare tale indagine ad un soggetto terzo, al fine di acquisire altrimenti i chiarimenti richiesti, si chiede che venga disposta verifica o consulenza tecnica d'ufficio ai sensi degli artt. 19, 66 e 67 c.p.a.

Si chiede inoltre a Codesto Ecc.mo Giudice di disporre che la verifica in parola venga espletata in una tempistica che gli consenta di partecipare alle prove orali e/o prevedendo un'apposita prova suppletiva del concorso di cui è causa.

In caso contrario si verificherebbe, infatti, un gravissimo pregiudizio per la parte ricorrente, in quanto perderebbe ogni possibilità di essere assunta.

Tutto ciò premesso,

VOGLIA ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

- in via istruttoria: disporre *ex art. 41 c.p.a.*, ove ritenuto necessario, stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;

- in via istruttoria: ove ritenuto opportuno e necessario, disporre una verifica *ex artt. 19 e 66 c.p.a.* ovvero consulenza tecnica d'ufficio *ex art. 67 c.p.a.* per constatare l'erroneità del quesito segnalato in ricorso come errato e/o fuorviante;

- in via cautelare: sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, meglio individuati in epigrafe, e, per gli effetti, ordinare all'Amministrazione di provvedere alla rettifica del punteggio assegnato a parte ricorrente, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, con conseguente inclusione della parte

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA06722380828

ricorrente nella lista dei docenti ammessi alle prove orali e/o prevedendo un'apposita prova orale suppletiva del concorso di cui è causa.

- nel merito: accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, con conseguente inclusione della parte ricorrente nella lista dei docenti ammessi alle prove orali ed ammissione della stessa alla partecipazione alle prove *de quibus* e/o prevedendo un'apposita prova orale suppletiva del concorso di cui è causa.

- nel merito e in subordine: condannare le Amministrazioni intimare al risarcimento dei danni patiti e patendi comprensivi di tutti i costi sostenuti dalla parte ricorrente per opporsi alla sua illegittima esclusione.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il presente ricorso è previsto il pagamento di un contributo unificato pari ad € 325,00.

Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali che si dichiarano antistatari.

Palermo-Roma, 12 febbraio 2024

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell



STUDIO LEGALE
LEONE-FELL & C.
società tra avvocati s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA06722380828